2026/2245

9.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2245 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), la riapertura di un'inchiesta relativa all'esecuzione della sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-319/24 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione ([3]).

(2) Nella sentenza del 21 febbraio 2024, nella causa T-762/20, *Sinopec Chongqing SVW e a./Commissione* ([4]), il Tribunale dell'Unione europea («Tribunale») ha parzialmente annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguardava l'aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di determinati alcoli polivinilici prodotti e venduti dal gruppo Sinopec.

(3) La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE») nella causa C-319/24 P, *Commissione/Sinopec Chongqing SVW Chemicals e a.*, del 3 settembre 2026 ([5]), ha confermato le risultanze della sentenza del Tribunale solo nella misura in cui riguardava gli adeguamenti al ribasso del prezzo all'esportazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base. Di conseguenza, il regolamento controverso è stato parzialmente annullato per quanto riguarda il calcolo dell'aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di determinati alcoli polivinilici prodotti e venduti dal gruppo Sinopec.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(4) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinati alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPa·s e non superiore a 61 mPa·s e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, attualmente classificati con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati dal gruppo Sinopec.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Avviso di apertura concernente l'esecuzione della sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-319/24 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2026/5252, 9.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5252/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).
([4]) Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024, *Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione*, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113.
([5]) Sentenza della Corte del 3 settembre 2026, *Commissione europea/Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a.*, C-319/24 P, ECLI:EU:C:2026:687.

2. **REGISTRAZIONE**

(5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

(6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi, se del caso, saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi al termine dell'inchiesta riaperta.

(8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta finale.

(9) Al momento la Commissione non ritiene opportuno fornire una stima relativa all'importo dei dazi che dovranno essere corrisposti in futuro.

3. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di determinati alcoli polivinilici, attualmente classificati con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91), fabbricati dal gruppo Sinopec (Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. e Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co.) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le autorità doganali nazionali non decidono in merito alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni di prodotti fabbricati dal gruppo Sinopec prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione che conclude il riesame.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([6]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).